

mente ed obiettivamente, senza perturbamenti ed eccitamenti locali, od elettorali di qualunque genere, al riesame del disegno di legge, concorrendo tutti nell'opera iniziata dal Governo col nobile scopo, non dirò di rendere perfetti, ma di migliorare i giudici, i giudizi e i giudicati.

Io non ho altro da dire. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Segue ora l'ordine del giorno dell'onorevole Falcioni.

« La Camera, approvando i criteri fondamentali del disegno di legge sull'Ordinamento Giudiziario, invita il Governo ad estendere le facoltà conciliative in materia civile e commerciale ai Tribunali di 1ª istanza ed alle Corti d'Appello, e passa alla seconda lettura. »

Chiedo se quest'ordine del giorno è secondato.

(*È secondato.*)

L'onorevole Falcioni ha facoltà di svolgerlo.

Falcioni. Io premetterò una dichiarazione, la quale forse sarà accolta con un grande compiacimento. Non v'infleggo un discorso: dirò brevissime parole ad esplicazione dell'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare e che si compone di due parti. Con la prima parte io intendo di dichiarare che approvo completamente i criteri fondamentali del disegno di legge, e siccome di questo argomento generico già parecchi degli oratori assai bene hanno parlato, io rinunzio volentieri a svolgere l'ordine del giorno. Unicamente mi permetto di accennare (a maggior conforto del disegno e più specialmente a maggior conforto della relazione che lo precede) ad una piccola inesattezza.

Siccome colui che ha scritto la relazione ha lamentato che un illustre giureconsulto italiano, il Mattiolo, fosse fra i pochi che non approvano il concetto del giudice unico (e questo è scritto a chiare note nella relazione che precede il disegno di legge) io ci tengo a dichiarare alla Camera ed al ministro come il professor Mattiolo nella sua ultima edizione del trattato di diritto giudiziario ha appunto, diremo, sconfessato la sua precedente convinzione, ammettendo egli stesso, questo oratore dalla calda parola (come è definito nella relazione) il giudice unico.

E vengo alla seconda parte con due parole. La seconda parte del mio ordine del giorno tende ad invitare il Governo ad estendere le facoltà conciliative in primo grado

ai giudici di secondo grado. A questo riguardo io mi permetto unicamente di ricordare alla Camera come l'intendimento mio sia intendimento di tutte le Nazioni più civilizzate; più evolute certo sono le Nazioni che hanno introdotto questo principio di diritto giudiziario.

Per non estendermi in indicazioni inutili ricorderò come la Svizzera, e più specialmente il cantone di Ginevra ha accolto questo principio che è un principio eminentemente liberale, ed è essenzialmente, eminentemente popolare, in quanto che, col principio cui ho fatto accenno, si dà facoltà alle parti ed al giudice di troncare la lite, di conciliarla prima ancora che la medesima nasca ed anche quando la medesima è sorta già lascia prevedere quale sarà la fine della lite stessa. Non solo abbiamo il codice svizzero, ma anche il regolamento di procedura civile per l'Impero Austriaco ha accettato di già codesto nostro convincimento ed anche il codice tedesco. Ultimamente poi abbiamo il disegno di legge belga, recentissimo, il quale tende appunto ad estendere le facoltà conciliative non solo al giudice di primo grado ma anche ai giudici d'appello. E siccome nel disposto, se non vado errato, dell'art. 219 del codice di procedura civile si dà facoltà attualmente al pretore di conciliare le parti quando lo creda, anzi più che una facoltà è un dovere imposto al pretore, e siccome anche oggi diamo il nome di pretori ai giudici che andranno a sostituire i tribunali, io intendo (questa è una preghiera che rivolgo al ministro e al Presidente del Consiglio) che quella facoltà la quale, come dico, più che facoltà è un dovere imposto al pretore, sia estesa al nuovo pretore con funzione di giudice di primo grado ed anche in grado d'appello.

E così, svolto il mio ordine del giorno, io lo rimetto alla sapienza del ministro. (*Bene!*)

Presidente. Viene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Spirito Beniamino, del quale dò lettura.

« La Camera, approvando il concetto della riforma giudiziaria all'intento di elevare il prestigio dell'ordine giudiziario;

e convinta:

che conviene assicurare con disposizioni più precise e con criteri meno arbitrari il funzionamento della giustizia pretoriale nei singoli mandamenti, la giurisdizione dei pretori in penale ed in civile, ed anche la competenza territoriale dei medesimi nei centri più grandi;

che riesce grandemente oneroso per le parti il dover adire la Corte di appello anche per